



Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

San Severino Marche, cod. 047 MC 043

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 33 del 06-02-2018**

Oggetto:

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' STORICO-CULTURALI E PROMOZIONALI E
GESTIONE DEL CENTRO ESPOSITIVO PERMANENTE E COLLABORAZIONE PER
LA FESTA DEL PATRONO.**

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Meschini Giovanni	VICE-SINDACO	A
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianconi Vanna	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 2. Presenti n. 4.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 32 del 03.02.2018 predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che di seguito si riporta integralmente:

OGGETTO: Stipula convenzione per attività storico-culturali e promozionali e gestione centro espositivo permanente.

Con atto di Giunta comunale n. 124 del 25.05.2015 venne deliberato di stipulare apposita convenzione con l'Associazione Palio dei Castelli, avente sede in San Severino Marche per la gestione del centro espositivo permanente, sito in Via Massarelli, nei locali sede dell'Associazione e per attività storico-culturali e promozionali per il triennio 2015-2017.

La Sig.ra Graziella Sparvoli in qualità di Presidente Pro Tempore dell'Associazione Palio dei Castelli di San Severino Marche, con note pervenute al Comune in data 2 gennaio 2018 prot. n. 0005 e in data 23 gennaio 2018 prot. n. 2133, chiede rispettivamente il rinnovo della convenzione, scaduta il 31 dicembre 2017, negli stessi termini della precedente e il Patrocinio e Compartecipazione finanziaria per la Festa del Patrono San Severino e Palio 2018.

Si ricorda che, con atto di Giunta comunale, n. 313 del 6.4.1995, fu stabilito di destinare ad attività socio culturali, ricreative e folkloristiche, una porzione dei locali comunali siti in Largo Croce Verde, 14 (piano terra del fabbricato ex Ginnasio di via Massarelli, 22), stabilendo di avvalersi della collaborazione dell'Associazione "Palio dei Castelli" per la gestione dei suddetti locali, autorizzando l'Associazione ad usare i locali quale propria sede ed esposizione dei costumi d'epoca, e precisando che detta collaborazione non avrebbe costituito delega alla gestione dei locali in quanto tutte le attività ivi espletate avrebbero dovuto essere autorizzate espressamente dal Comune.

La convenzione può avere durata per anni tre con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Come per gli anni precedenti, si ritiene opportuno prevedere un impegno annuo di circa € 10.000,00, sulla base delle disponibilità finanziarie del Comune, da destinarsi alla gestione del centro, alla organizzazione della festa del patrono, alle attività laboratoriali, all'acquisto di attrezzature e beni finalizzati al miglioramento dell'attività dell'Associazione.

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.



2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:

- *cultura;*
- *turismo e spettacolo;*
- *sport e tempo libero,*
- *tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;*
- *compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;*
- *sviluppo economico attività produttive e terziario;*
- *assistenza e sicurezza sociale.*

Considerato che:

- l'amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le iniziative che avessero come scopo la promozione dello sviluppo economico, turistico e/o culturale nonché la conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio del Comune di San Severino Marche, compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;
- conseguentemente, assumono particolare rilievo tutte quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo economico, turistico e/o culturale del territorio comunale, come la manifestazione "Il Palio dei castelli";
- che l'Associazione Il palio dei Castelli, nel corso degli anni, ha aumentato la propria progettualità, diversificando varie iniziative che hanno suscitato particolare interesse nella cittadinanza ed ha notevolmente ampliato il proprio patrimonio di attrezzature e costumi d'epoca che fanno ritenere il centro espositivo uno dei luoghi di particolare interesse anche turistico.
- Che si ritengono confacenti all'interesse pubblico le manifestazioni organizzate dall'Associazione in quanto l'attività da questa svolta, non più esclusivamente a San Severino nel periodo dei festeggiamenti del Patrono, ma anche in altre numerose occasioni e ed in altre località, è risultata altamente efficace per la rappresentanza e la promozione



turistica della città , specialmente in questo periodo di riscoperta dei luoghi storici e caratteristici.

Considerata la validità della manifestazione, anche in funzione dello stimolo ed incentivo che riveste per la promozione delle attività sociali e culturali;

Preso atto che l'iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.";

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti



l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dall'Associazione Palio dei Castelli, destinataria di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico all'Associazione Palio dei Castelli, soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, prevedendo anche un sostegno economico oltre alle azioni necessarie ad agevolarne la realizzazione;

Considerato inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.



Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico avverrà con le seguenti modalità:

- a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.

Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

In conseguenza di quanto sopra, necessita assumere, per il corrente anno, impegno spesa di € 10.000,00 con imputazione al Capitolo 1046/06 competenza 2018.

Si intende richiamato il vigente Statuto comunale che all'art. 2 - Finalità e principi comma e) prevede, tra le proprie finalità *"la tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali, ambientali, storiche, architettoniche e delle tradizioni civili, culturali e religiose presenti sul territorio, attraverso strutture proprie ed associazioni ed istituzioni operanti nei vari settori"*;

Si propone quindi, sentito il parere favorevole dell'Assessorato allo Sviluppo Culturale, di deliberare quanto segue:

1. Di procedere alla stipula con l'Associazione "Palio dei Castelli" di San Severino Marche - P.I. 01102490438 - di una convenzione, a mezzo di scrittura privata con spese a carico del Comune, al fine di regolamentare la collaborazione sia per la gestione dei locali comunali siti in Largo Croce Verde, 14 (piano terra del fabbricato ex Ginnasio di via Massarelli, 22) adibiti ad attività socio-culturali, ricreative e folkloristiche nonché per attività promozionale della città.
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante del presente atto.
3. Di autorizzare il responsabile dell'Area Amministrativa ad assumere determinazione a contrarre con la predetta Associazione dalla quale risultino le rispettive competenze e nell'ambito di una spesa massima annua di € 10.000,00, prevista al Cap. 1046/06 competenza 2018.
4. Di dare atto che le spese per la stipula della convenzione saranno finanziate con le somme di cui al cap. 102/00 affidate in gestione al Responsabile del servizio appalti e contratti.

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Richiamato il provvedimento sindacale n. 76/13 del 31.10.2014 relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to (Avv. Pietro Tapanelli)

Ritenuto che la stessa corrisponde ai fini di questa Amministrazione che intende adottarla nel suo contenuto;

Ritenuto dover autorizzare il Responsabile d'Area a assumere determinazione a contrarre al fine di definire i rapporti da stabilire con l'Associazione Palio dei Castelli ai sensi del D.Lgs. 267/2000 per le fine sopra precisate;

Atteso che il Comune è in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.20000, n. 267;

Visto che la presente spesa rientra nel limite fissato dall'art. 163, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che durante l'esercizio provvisorio possono essere effettuate spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, salvo quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere alla stipula con l'Associazione "Palio dei Castelli" di San Severino Marche - P.I. 01102490438 - di una convenzione, a mezzo di scrittura privata con spese a carico del Comune, al fine di regolamentare la collaborazione sia per la gestione dei locali comunali siti in Largo Croce Verde, 14 (piano terra del fabbricato ex Ginnasio di via Massarelli, 22) adibiti a centro espositivo permanente e per la gestione di attività storico-culturali e promozionali.
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante del presente atto.



4. Di autorizzare il responsabile dell'Area Amministrativa a assumere determinazione a contrarre con la predetta Associazione dalla quale risultino le rispettive competenze e nell'ambito di una spesa massima annua di € 10.000,00, prevista al Cap. 1046/06 competenza 2018.
5. Di dare atto che le spese per la stipula della convenzione saranno finanziate con le somme di cui al cap. 102/00 affidate in gestione al Responsabile del servizio appalti e contratti.
6. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa, l'adozione di tutti gli atti conseguenti e susseguenti anche in relazione alla collaborazione relativa all'organizzazione della festa del Patrono.

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "PALIO DEI CASTELLI" PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DI LOCALI ADIBITI A CENTRO ESPOSITIVO PERMANENTE, E DI ATTIVITA' STORICO-CULTURALI E PROMOZIONALI. 01.01.2018 – 31.12.2020.

L'anno duemiladiciotto, oggi addì _____ del mese di _____,

TRA I SOTTOSCRITTI SIGNORI

- PIETRO TAPANELLI, nato a Camerino (Prov. Macerata) il 06.09.1981, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Severino Marche, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, avente sede in Piazza del Popolo n. 45, (codice fiscale 00119580439), di seguito indicato come "Comune";

E

- GRAZIELLA SPARVOLI, nata a San Severino Marche (Prov. Macerata) il 10.02.1954, residente a San Severino Marche in via Francesco Petrarca, n. 31, che dichiara di agire nella sua qualità di Presidente e quindi Legale Rappresentante dell'Associazione Palio dei Castelli con sede in San Severino Marche, Largo Croce Verde, 14 (codice fiscale 01102490438), di seguito indicata come "Associazione";

P R E M E S S O

- che con atto del Notaio Gian Francesco Paoloni di Matelica Rep. n. 37.600 del 29.1.1991 si è costituita a San Severino Marche l'Associazione, apolitica e senza scopi di lucro, "Palio dei Castelli", iscritta all'Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche, con gli scopi di organizzare e curare la festa del Patrono San Severino, promuovere e coordinare la corsa delle torri ed il Palio, rievocare il passato con un festa popolare ed unire quartieri e Castelli in una Comunità più viva;
- che nel corso degli anni l'Associazione ha assunto un ruolo sempre più rilevante per la promozione turistica della Città, attraverso l'organizzazione e la partecipazione a varie manifestazioni, anche extra cittadine, di carattere storico-culturale ed ha incrementato la propria attività con varie iniziative collaterali che hanno avuto ampio riscontro presso la cittadinanza e i visitatori, oltre che aumentare la propria dotazione di beni, attrezzature e costumi custoditi nella sede
- che con atto della Giunta Municipale di San Severino, n. 313 del 6.4.1995, fu stabilito di destinare ad attività socio culturali, ricreative e folkloristiche, una porzione dei locali comunali siti in l.go Croce Verde, 14 (piano terra del fabbricato ex Ginnasio di via Massarelli, 22);
- che con il suddetto atto fu altresì stabilito di avvalersi della collaborazione dell'Associazione per la gestione dei suddetti locali, autorizzando l'Associazione ad usare i locali quale propria sede ed esposizione dei costumi d'epoca, stabilendo che detta collaborazione non avrebbe costituito delega alla gestione dei locali in quanto tutte le attività ivi espletate avrebbero dovuto essere autorizzate espressamente dal Comune;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - DURATA

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Tale termine, non tacitamente rinnovabile, potrà essere oggetto di rinnovo per ugual periodo su richiesta di una delle due Parti.

ART. 3 – FINALITA'

Il Comune incarica l'Associazione di collaborare con i propri Uffici nella gestione dei locali di sua proprietà (facenti parte del fabbricato "ex ginnasio" di via Massarelli, 22 - porzione del piano terra) siti in Largo Croce Verde, n. 14. I suddetti locali potranno essere adibiti esclusivamente ad attività socio-culturali, ricreative e folkloristiche. La collaborazione non costituisce delega a favore dell'Associazione, in quanto la Gestione dei locali rimane nella piena autonomia del Comune.

Il presente atto costituisce, per tutto il suo periodo di validità, autorizzazione all'Associazione a stabilire la propria sede nei locali di che trattasi ed ad effettuarvi esposizione permanente di costumi storici medioevali e di attrezzature militari antiche.

Ogni altra diversa attività che si vorrà espletare nei locali dovrà essere autorizzata esplicitamente dal Comune.

ART. 4 – ONERI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna, per la durata della presente convenzione:

- a garantire ogni anno l'organizzazione dei festeggiamenti in onore del santo Patrono, che consisteranno nelle seguenti manifestazioni minime:

- a) Corteo Storico;
- b) Offerta dei Ceri;
- c) Corsa delle torri.

- a svolgere attività di carattere culturale (laboratori didattici, mostre, promozione delle iniziative, coinvolgimento dei bambini nelle attività del sodalizio, ecc.);

- ad effettuare, con proprio personale, l'apertura della esposizione di costumi ed armi per almeno un mese l'anno, e a consentire la visita per i turisti che ne faranno richiesta, anche tramite il Comune.

- a coinvolgere il Comune in maniera permanente nell'attività dell'Associazione sia nella fase della programmazione delle attività da realizzare nel corso dell'anno sia nella fase della pratica attuazione;

- a rappresentare e promuovere la Città di San Severino Marche, partecipando nel corso di ogni anno, con personaggi e costumi del "Palio" ad almeno n. 5 manifestazioni di carattere storico-folkloristico (cinque), di cui almeno 2 (due) in località diverse da San Severino;

- a concedere al Comune l'autorizzazione ad usare liberamente e senza compenso alcuno, esclusivamente ai fini della promozione dell'immagine della Città di San Severino, immagini, simboli e marchi del Palio.

ART. 5 – ONERI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a supportare l'attività di promozione e di organizzazione di cui all'art. 4, destinando a tale scopo, compatibilmente alle proprie esigenze di bilancio, la somma annua di € 10.000,00 (Euro diecimila).



ART. 6 – GESTIONE LOCALI

L'Associazione si impegna a collaborare alla gestione ed alla custodia dei locali cui al presente atto, con la diligenza del "buon padre di famiglia".

Le parti in particolare convengono che:

- a) sono interamente a carico dell'Associazione le spese (lavaggi di costumi, piccole riparazioni, ecc.) inerenti i beni e le attrezzature allestiti nel centro espositivo permanente;
- b) è a carico del Comune la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e quella eventualmente necessaria al loro miglioramento con opere, impianti, ecc. in quanto la loro gestione rimane pienamente in capo al Comune proprietario che può disporre indipendentemente dalla volontà dell'Associazione collaboratrice;
- c) sono a carico del Comune, per le stesse ragioni di cui alla lettera "b", le spese per i consumi di acqua ed elettricità.

Per eventuali, ulteriori utenze che si ritengano necessarie al funzionamento dei locali (riscaldamento, telefono, ecc...) il Comune provvederà all'acquisto, mentre i consumi saranno posti a carico dell'Associazione

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione si intenderà automaticamente risolta qualora l'Associazione non ottemperi a quanto in essa stabilito, qui richiamando in particolare gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 6.

ART. 8

Le spese per la stipula del presente atto sono a carico del Comune.

Letto, Confermato e sottoscritto.

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Avv. Pietro Tapanelli)

ASSOCIAZIONE PALIO DEI CASTELLI
Il Presidente
(Graziella Sparvoli)



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N. 17949

li 16-06-18

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 16-06-18 al 30-06-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to